



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Proposta n. 170 del 26/04/2022

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 153 del 26/04/2022

**ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO TEMPORANEA SU ALCUNE TRAVERSE
DI MILANO MARITTIMA – ANNO 2022**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con atto n. 64 del 27.03.2018 la Giunta Comunale ha deliberato l'adozione della **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)** sulle strade che mettono in comunicazione il Viale Due Giugno e il nuovo Lungomare di Milano Marittima, e con successiva Delibera di G.C. n. 54 del 03.03.2020 il provvedimento è stato esteso alle strade interessate dalla realizzazione del secondo stralcio di Lungomare;

Visti gli Atti di G.C. n. 233 del 27 ottobre 2020, n. 256 del 17 novembre 2020, n. 317 del 29.12.2020, n. 46 del 16 febbraio 2021, n. 120 del 18 maggio 2021, n. 191 del 3 agosto 2021, n. 70 del 29 marzo 2022 e n. 75 del 5 aprile 2022, con i quali sono stati adottati gli elaborati tesi ad perimetrare le aree soggette a particolare regolamentazione e con i quali è stata adottata e aggiornata la **disciplina della circolazione e della sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali** sul territorio del Comune di Cervia e in particolare:

- le Delibere di G.C. n. 70 del 29 marzo 2022 e n. 75 del 5 aprile 2022, con le quali si è stabilito, al fine di razionalizzare gli accessi e la sosta nelle traverse a mare di Milano Marittima, di procedere all'istituzione per l'anno 2022 della Zona a Traffico Limitato – Z.T.L. nelle seguenti vie:

Via Spalato
Viale Forlì
Viale Zara
Viale Corsica
Viale Cadorna
Viale Toti
Viale Baracca
Via Spontini
Via Cimarosa
Via Ponchielli
Via Paganini

Via Mascagni

Strada di collegamento fra le Vie Paganini e Ponchielli

Vista inoltre l'Ordinanza n. 252 del 24/05/2021 volta a dare attuazione ai contenuti delle delibere sopra richiamate per l'anno 2021;

Vista l'istruttoria del Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture, da cui si evince che:

- al fine salvaguardare i presupposti per la sicurezza dei flussi pedonali presenti sulla strada, occorre procedere con la adozione delle regolamentazioni in parola;
- nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 5.11.2001, nel PGTU del Comune di Cervia ed a quanto dettato dalla normativa vigente in materia di traffico e viabilità, occorre intervenire adottando le regolamentazioni necessarie a garantire i presupposti per la sicurezza della circolazione stradale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma 1, art. 13, comma 3, art. 14, commi 2 e 3;

Visti:

- la proposta presentata in data 22 aprile 2022 dal Servizio Viabilità Progettazione e Manutenzione Infrastrutture;
- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;
- l'art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art.3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di istituire **per l'anno 2022** le seguenti regolamentazioni:

ZONA TRAFFICO LIMITATO - Z.T.L.

Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di **tutti i giorni** dal giorno 1 maggio al 30 settembre;

Sulle seguenti vie o tratti di esse:

Via Spalato nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Viale Forlì nel tratto compreso fra l'uscita dal piazzale Mantova e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Viale Zara nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Viale Corsica nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Viale Cadorna nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Viale Toti nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Viale Baracca nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Via Spontini nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Via Cimarosa nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Via Ponchielli nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Via Paganini nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Via Mascagni nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari;

Strada di collegamento fra le Vie Paganini e Ponchielli;

ORDINA INOLTRE

Nel periodo di validità dell'ordinanza, che la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica prescritta, su ogni singolo arco stradale, e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

La circolazione e la sosta siano consentite come da regolamentazione risultante dagli allegati agli Atti di G.C. n. 233 del 27 ottobre 2020, n. 256 del 17 novembre 2020, n. 317 del 29.12.2020, n. 46 del 16 febbraio 2021, n. 120 del 18 maggio 2021, n. 191 del 3 agosto 2021, n. 70 del 29 marzo 2022 e n. 75 del 5 aprile 2022;

COMUNICA

- che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPAfirma

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate